



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CRISTOFORO MARZOLI”
con sezioni associate: Istituto Tecnico Industriale Statale “C. Marzoli”
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei”

Via Levadello 25036 Palazzolo S/O (BS) - C.F. 91011920179 - Tel. 0307400391; Fax 0307302627
e-mail: bsis01800p@istruzione.it; <http://www.istitutomarzoli.gov.it>



INFORMATIVA PER LA SICUREZZA, SALUTE, PREVENZIONE E
PROTEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, NON DOCENTE,
DEGLI ALUNNI E DEI GENITORI

Documento redatto ai sensi dell'Art.36 del Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i.

Palazzolo s/o, 14 Dicembre 2017

La D.S. Prof.ssa Oliva Marella

R.s.p.p. : Prof. Norberto Morgano.....

R.L.S. : Sig. Flavio Dello Iacono.....

INDICE

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA 3

FATTORI DI RISCHIO NELLA SCUOLA..... 6

I RISCHI GENERALI 6

ATTIVITÀ DI LABORATORIO..... 7

ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA..... 8

RISCHIO INCENDIO..... 8

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 9

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA..... 13

RISCHIO SISMICO..... 14

RISCHI SPECIFICI PER IL PERSONALE NON DOCENTE (ATA, AMMINISTRATIVI, TECNICI, AUSILIARI, ETC.) 15

PREMESSA

Analisi del rischio di incendio in un Istituto Tecnico. Riferimenti alla normativa nazionale e regionale. Il ruolo del piano di emergenza e evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione.

Analisi del rischio di incendio in un Istituto Tecnico. Riferimenti alla normativa nazionale e regionale. Il ruolo del piano di emergenza e evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione.

Analisi del rischio di incendio in un Istituto Tecnico. Riferimenti alla normativa nazionale e regionale. Il ruolo del piano di emergenza e evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione.

Analisi del rischio di incendio in un Istituto Tecnico. Riferimenti alla normativa nazionale e regionale. Il ruolo del piano di emergenza e evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione.

Analisi del rischio di incendio in un Istituto Tecnico. Riferimenti alla normativa nazionale e regionale. Il ruolo del piano di emergenza e evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione.

Analisi del rischio di incendio in un Istituto Tecnico. Riferimenti alla normativa nazionale e regionale. Il ruolo del piano di emergenza e evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione.

Analisi del rischio di incendio in un Istituto Tecnico. Riferimenti alla normativa nazionale e regionale. Il ruolo del piano di emergenza e evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione.

Analisi del rischio di incendio in un Istituto Tecnico. Riferimenti alla normativa nazionale e regionale. Il ruolo del piano di emergenza e evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione. Il ruolo del piano di evacuazione.

LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Il D.lgs. 81/2008 (modificato ed integrato dal D. Lg. 106/09 e che per luoghi scolastici trova riscontro anche nel D. M. 382/98) regola quanto necessario alla tutela della salute e alla sicurezza dei “lavoratori” (docenti e non docenti) e degli “utenti” (studenti in particolare e genitori) come di fatto avviene anche per ogni e qualsiasi altro luogo di lavoro sia esso privato o pubblico.

I principali riferimenti che discendono dalla Normativa in questione si concretizzano soprattutto nel “DVR” (Documento di Valutazione dei Rischi) e nel “Piano di emergenza/Evacuazione”.

Ne deriva il coinvolgimento attivo di vari “soggetti” per ognuno dei quali sono previsti obblighi e sanzioni ma anche diritti, e prevede un’adeguata “formazione” (art. 37 d.lgs. 81/08) e “informazione” (art. 36 d.lgs. 81/08) degli stessi.

I principali “soggetti” individuati del Decreto Legislativo 81/08.

a) Datore di lavoro

Per le scuole di ogni Ordine e Grado, coincide con la persona del Dirigente Scolastico e ad egli spetta è il compito di porre in essere i vari adempimenti di carattere generale concernenti essenzialmente:

- 1) Le attività di “formazione” e “informazione” del personale interessato;
- 2) L’elaborazione del “Documento di Valutazione dei Rischi”;
- 3) L’organizzazione e predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- 4) Nomina del Medico Competente

b) Lavoratore

Il lavoratore così come individuato dalle Norme è la persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un Datore di lavoro; in ambito scolastico sono quindi i docenti, il personale amministrativo, i tecnici dei vari laboratori ed i collaboratori scolastici. L’art. 2 del D. Lgs. 81/2008, inoltre, equipara ai lavoratori gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere. Lo studente è, dunque, equiparato al lavoratore durante attività di laboratorio.

In riferimento alle recenti disposizioni di cui alla Legge 107/2015 (Riforma della Scuola) per gli studenti la condizione di Lavoratore trova ulteriore e più marcata espressione nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola/Lavoro, dato che i medesimi si trovano a svolgere mansioni presso aziende/enti esterni, diverse da quelle tipicamente didattiche o di laboratorio bensì più simili ad attività lavorative vere e proprie, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti gestionali ed organizzativi.

“Obblighi dei lavoratori” – art. 20 del D. Lgs 81/08

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o altrui;
- si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

c) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Persona designata dal Datore di lavoro, interna o esterna, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 con la funzione di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il nominativo della persona incaricata di tali mansioni è desumibile dall’ “Organigramma della Sicurezza”.

d) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Il nominativo della persona incaricata di tali mansioni è desumibile dall’ “Organigramma della Sicurezza”.

e) Figure sensibili

Gruppi di persone scelti dal Datore di lavoro, appositamente formati, per la prevenzione incendi – primo soccorso – gestione delle emergenze ed evacuazione.

I nominativi delle persone incaricate di tali mansioni sono desumibili dall’ “Organigramma della Sicurezza”.

f) Medico competente

Medico consulente nominato, ove previsto dalle normative vigenti, dal Datore di lavoro in modo da assicurare la sorveglianza sanitaria con accertamenti preventivi e periodici. Interviene anche in fase di verifica di idoneità per gli studenti da avviare alle attività di Alternanza Scuola / Lavoro. Il nominativo della persona incaricata di tali mansioni è desumibile dall’ “Organigramma della Sicurezza”.

g) Preposti: in linea di principio lo sono tutti i docenti durante le attività didattiche. In particolare sono individuati quali preposti gli insegnanti tecnico/pratici durante le attività di laboratorio, i tecnici dei laboratori, la D.s.G.a (direttore dei servizi generale e amministrativi) per il personale amministrativo.

Le funzioni specifiche, le responsabilità e le possibili sanzioni in capo alle figure sopra richiamate sono ampiamente illustrate in sede di FORMAZIONE GENERALE; i relativi nominativi sono riportati nell'Organigramma della Sicurezza, aggiornato annualmente.

I FATTORI DI RISCHIO NELLA SCUOLA

I rischi generali

Tutti gli ambienti (soprattutto quelli interni ma anche quelli esterni) presentano elementi di rischio che possono essere contenuti in limiti accettabili (mai eliminati in modo totale) solo con approccio attento e informato da parte di tutti; comportamenti talvolta irresponsabili degli alunni ma non solo (la confidenza, la non curanza del pericolo o l'eccesso di disinvoltura aggravate da disattenzione, imprudenza o scherzi pericolosi), possono portare a serie conseguenze per se ma anche per gli altri e possono inoltre determinare responsabilità gravi, anche di carattere penale oltre che amministrativo. In tale contesto i docenti sono coinvolti in ragione degli obblighi di vigilanza che su loro gravano a seconda dei momenti della giornata (durante la normale lezione in classe piuttosto che durante la ricreazione, secondo quanto disposto dal D.S.)

E' importante acquisire una certa familiarità con tutti i luoghi che si frequentano, partendo dalla propria aula fino agli ambienti "comuni" (corridoi, laboratori, palestre, gli uffici di segreteria ecc.); in particolare sapersi orientare, saper cosa fare e a chi rivolgersi in caso di emergenza.

Regole da rispettare

1. È obbligatorio attenersi alle disposizioni che regolano l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico;
2. È obbligatorio osservare le disposizioni impartite attraverso la segnaletica di sicurezza o dagli ordini scritti;
3. In generale è vietato andare in luoghi in cui l'accesso è riservato;
4. È vietato usare le uscite di emergenza se non per motivi di necessità;
5. È vietato fumare in tutti i locali interni ma anche nelle aree esterne; a tal proposito valgono le disposizioni di Legge (articolo 4 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104) e la Policy Antifumo adottata dall'Istituto Analogamente divieto esiste anche per le sigarette elettroniche.
(http://www.istitutomarzoli.gov.it/attachments/atto/422/Policy_antifumo_2017.pdf)
6. Nei corridoi, in cortile e sulle scale è vietato correre, spingersi compiere azioni o gesti che possano determinare situazioni di pericolo;
7. È vietato ingombrare i corridoi, le porte, le vie di esodo e le uscite di sicurezza (ad esempio mettere i banchi davanti alla porta dell'aula);
8. È obbligatorio mantenere ordine e pulizia in tutti i locali della scuola (compresi gli armadi eventualmente in uso agli studenti ed ai docenti);
9. Nei laboratori e in palestra le attività collegate a tali luoghi devono essere svolte sotto la stretta sorveglianza da parte dell'insegnante che indicherà i modi di corretto utilizzo delle varie attrezzature e responsabilizzerà gli alunni affinché rispettino le regole;
10. È vietato appoggiare bottigliette, lattine, bicchieri o altro contenente liquidi sulle apparecchiature elettriche (TV, videoregistratori, computer ecc.);
11. Al verificarsi di un inconveniente avvisare subito il personale della scuola (collaboratori scolastici o addetti alle emergenze).

Come in tutti i luoghi di lavoro pubblici o privati essi siano si possono verificare situazioni di pericolo che rendono necessaria l'evacuazione dall'edificio scolastico in forma totale o, in casi minori o particolari, in forma parziale/localizzata: esempio di evacuazione totale può essere l'evento sismico o la presenza di ordigni esplosivi la cui individuazione e potenzialità non siano definite. Altre situazioni possono essere riferite a incendi, crolli, inquinamenti dovuti a cause esterne ed ogni altra causa che venga ritenuta pericolosa dal Capo d'Istituto. L'evidenza di situazioni di pericolo ben definite e localizzate potranno altresì decretare l'evacuazione parziale anche di un singolo locale (es: imminente distacco di elementi sospesi quali lampade o proiettori, mescolanza accidentale di prodotti chimici ecc.).

In tali situazioni ed in presenza di molte persone, si possono avere manifestazioni di panico che possono essere modificate e ricondotte alla normalità se il sistema in cui si palesano è preparato ed organizzato per far fronte ai pericoli che lo insidiano.

Occorre quindi che siano note a TUTTI (alunni, docenti, non docenti, genitori ed operatori esterni) le informazioni contenute nel Piano di emergenza evacuazione presente in ogni locale della scuola (Procedure, Norme di comportamento da seguire, Vie di fuga, Uscite di sicurezza, Punti di raccolta).

A tal fine il piano di evacuazione, già operativo nella nostra scuola, viene messo in atto ogni anno con due simulazioni di emergenza (normalmente nel mese di ottobre e nel mese di aprile) per verificare l'adeguatezza dei modi e dei tempi di sfollamento dall'edificio. Ai fini del continuo miglioramento è opportuno che ognuno segnali eventuali disagi e/o criticità eventualmente riscontrate; utile sarebbe, ad esempio, che ciascuna classe effettuasse, sotto la guida dell'insegnante, l'analisi critica dei comportamenti tenuti al fine di individuare e rettificare atteggiamenti non idonei emersi durante la simulazione.

In nessun caso si dovrà uscire dal perimetro della scuola, salvo precise disposizioni in merito; in particolare durante la simulazione non si procede ad eventuali cambi di classe men che meno si abbandonano gli alunni anche se l'ora di lezione è terminata.

Attività di laboratorio

È considerato laboratorio ogni locale della scuola nel quale gli allievi svolgano attività diverse dalla normale e tradizionale attività di insegnamento, attraverso l'ausilio di attrezzature e sostanze.

Il rischio principale è che le varie attrezzature o le sostanze presenti vengano utilizzate in maniera difforme dalle indicazioni dei costruttori o fabbricanti, o dalle indicazioni dei docenti ed assistenti di laboratorio.

Altri rischi presenti possono essere:

- 1) assumere un comportamento disattento che possa danneggiare gli altri nello svolgimento delle normali attività;
- 2) utilizzo di apparecchiature elettriche;
- 3) inosservanza di norme comportamentali.

È necessario quindi:

- a) attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei docenti e del personale tecnico
- b) osservare il regolamento di laboratorio.

Attività di educazione fisica

Durante le attività di educazione fisica, i rischi derivano principalmente dall'uso degli attrezzi e delle attività a corpo libero.

L'azione impropria, non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo ovvero per urto contro il suolo per cadute in piano, contro parti fisse dell'impianto. È sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle regole impartite dai docenti.

È opportuno quindi che i docenti:

- forniscano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria comporta, per sua natura, particolari rischi.
- evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone.

Regole da rispettare

- 1) Utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (capi comodi e igienici – scarpe ginniche stabili protettive con soles antiscivolo – ginocchiere e protezioni su indicazione del docente);
- 2) attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza seguendo con attenzione le indicazioni;
- 3) eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura;
- 4) lavorare in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato (riporre gli attrezzi non necessari evitando che rimangano sul terreno d'azione);
- 5) informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo;
- 6) evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione del docente;
- 7) non prendere iniziative personali;
- 8) non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di quello previsto dai regolamenti;
- 9) utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria.

Rischio incendio

Il rischio incendio è uno dei fattori più importanti perché presente in qualsiasi attività lavorativa.

L'incendio è la combustione (reazione chimica di un combustibile con un comburente in presenza di innesco) sufficientemente rapida e non controllata che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo.

Per spegnere il fuoco è necessario interrompere la reazione chimica di combustione utilizzando idonei mezzi estinguenti. Si tratta in sostanza di interrompere il cosiddetto "triangolo del fuoco".

Regole da rispettare

- 1) Evitare comportamenti ed azioni che possano generare principi di incendio;
- 2) non utilizzare in modo improprio interruttori elettrici, apparecchi elettrici di qualsiasi natura;
- 3) spegnere sempre le apparecchiature elettriche dopo l'utilizzo (TV, videoregistratori, computer ecc.);
- 4) è vietato gettare mozziconi accesi, fiammiferi e tutto ciò che possa innescare l'incendio in cestini di carta, spazzatura, ecc.; si richiama all' uopo il divieto assoluto di fumo sia negli ambienti interni che esterni.
- 5) non usare apparecchi a fiamma libera nelle vicinanze di materiali infiammabili;
- 6) segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature e degli impianti elettrici;
- 7) verificare che nessun materiale sia depositato davanti agli estintori, alle bocchette antincendio, ai passaggi ed alle uscite di emergenza;
- 8) controllare periodicamente l'efficienza dei mezzi antincendio (rivolto al personale autorizzato). I controlli ordinari a carattere anche quotidiano sono demandati agli addetti antincendio.
È necessario, pertanto, osservare scrupolosamente la segnaletica di sicurezza presente nella scuola.

Ad integrazione e approfondimento di quanto sopra indicato, si ritiene opportuno richiamare di seguito quanto prescritto dal Regolamento d'Istituto in relazione alla Sicurezza nell'ambito dell'Istituto.

ESTRATTO DAL "REGOLAMENTO D'ISTITUTO" DELIBERATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO IN DATA 21 MAGGIO 2015

CAPO III : SICUREZZA

ART. 29 - L'istituto, ad inizio di anno scolastico, nel rispetto del Testo unico e in relazione alla sicurezza dei giovani negli ambienti e nei laboratori scolastici, predisponde:

- ▣ tramite scheda con sottoscrizione da parte della potestà genitoriale, un'informazione relativa ai rischi presenti nell'ambiente scolastico e durante le attività di laboratorio con l'indicazione delle precauzioni che vengono predisposte per evitare accadimenti dannosi alle persone,*
- ▣ ulteriori informazioni sulla sicurezza nell'uso dei laboratori fornite direttamente dai docenti sia tramite eventuali comunicazioni scritte che tramite colloqui formativi,*
- ▣ la formazione in merito alla gestione dell'emergenza per gli alunni iscritti alle prime classi nell'ambito del piano di accoglienza.*

Il Servizio Prevenzione e Protezione aggiorna periodicamente sia il documento generale sulla valutazione dei rischi che quello specifico relativo alla presenza di minori nella scuola e nei laboratori. Tali documenti sono messi a disposizione di tutti e consultabili presso l'ufficio del Responsabile della Sicurezza. Sarà sforzo costante rimuovere il più possibile tutti quegli elementi che possono di per sé stessi costituire un pericolo, con una attenzione particolare ai macchinari presenti nei laboratori.

L'R.S.P.P. coordinerà annualmente due prove di evacuazione totale o parzializzata dell'edificio.

ART. 29 a) - Norme di comportamento per tutte le componenti dell'Istituto

- 1- *Mantenere un comportamento corretto astenendosi da atti che possano danneggiare arredi e attrezzature o arrecare danno alle persone*
- 2- *Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori;*
- 3- *Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute;*
- 4- *Non rimuovere gli estintori dalla posizione indicata né modificarne la tipologia;*
- 5- *Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;*
- 6- *Non depositare materiale in modo da ingombrare, ostacolare o impedire, anche parzialmente, l'accesso alle uscite di sicurezza o in prossimità di mezzi o impianti atti ad intervenire in caso di incendio o di emergenza;*
- 7- *Le uscite di emergenze devono essere sempre efficienti ma chiuse, onde impedire eventuali intrusioni dall'esterno e consentire una uscita rapida ed efficace in caso di emergenza l'uso di tali uscite è riservato esclusivamente all'esodo in caso di reale emergenza o in occasione delle simulazioni previste per legge; l'Istituto si ritiene sollevato da eventuali responsabilità derivanti da danni subiti da persone e/o cose in occasione di utilizzi non consentiti;*
- 8- *Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni anomalia o condizione di pericolo rilevata;*
- 9- *In caso di infortunio, riferire al proprio superiore, al più presto ed in modo esaustivo, l'accaduto e le circostanze dell'evento;*
- 10- *Nel caso venga prelevato del materiale dalla cassetta di primo soccorso, occorre segnalare il prelievo in modo da ripristinarsi rapidamente la scorta*
- 11- *E' fatto divieto assoluto di allarmare inopportuno il sistema antincendio.*

ART. 29 b) - Regolamento generale di sicurezza per l'accesso ai laboratori

- 1- *Agli alunni è vietato accedere nei laboratori in assenza dei Docenti;*
- 2- *Ciascun alunno deve seguire le istruzioni dei docenti e non deve compiere di propria iniziativa operazioni che potrebbero compromettere la propria ed altrui sicurezza nonché l'integrità della strumentazione e degli impianti e deve segnalare al docente o all'assistente tecnico ogni anomalia riscontrata su macchine, impianti o prodotti chimici;*
- 3- *Quando si hanno dei dubbi o si è insicuri sull'utilizzo di un'apparecchiatura o di un prodotto chimico, l'alunno deve fermarsi e chiedere spiegazioni al docente e/o all'assistente tecnico;*
- 4- *Nei laboratori non correre né spingersi in quanto il pavimento potrebbe essere scivoloso;*
- 5- *Non toccare mai dispositivi elettrici, elettronici e apparecchiature sotto tensione, con le mani bagnate e fare attenzione a non rovesciare liquidi sulle parti elettriche;*
- 6- *Maneggiare con cura i prodotti chimici e le sostanze pericolose. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta dei prodotti nonché la scheda tecnica e la scheda di sicurezza;*
- 7- *Per l'utilizzo di macchine e attrezzature in genere leggere prima il manuale e/o le schede tecniche e chiedere ai docenti di essere istruiti sulle modalità corrette di utilizzo;*
- 8- *Maneggiare e riporre con cura oggetti pesanti e oggetti taglienti (usare guanti e/o altri Dispositivi di Protezione Individuale –D.P.I.);*
- 9- *In caso di emergenza seguire scrupolosamente le norme previste dal piano di evacuazione.*

Per quanto concerne l'utilizzo dei laboratori, si rimanda al capo V del presente Regolamento.

ART. 30 - I docenti garantiscono la vigilanza a scuola nel rispetto degli orari e delle classi assegnate. La classe non viene mai abbandonata dai docenti senza che ci sia una sorveglianza dichiarata (per breve tempo e con delega al collaboratore scolastico). Il docente in orario sarà sempre a conoscenza degli spostamenti degli studenti della propria classe e segnalerà immediatamente al D.S. o ai suoi collaboratori ogni comportamento anomalo.

ART. 31 - I collaboratori scolastici contribuiranno alla vigilanza con la presenza nei vari reparti assegnati e segnaleranno immediatamente al D.S. o ai suoi collaboratori i comportamenti anomali degli studenti, con particolare riguardo all'affluenza ai bagni, sia durante le ore di lezione che in modo particolare nell'intervallo. Ogni presenza estranea all'interno dell'edificio dovrà essere immediatamente identificata dal personale scolastico e registrata tramite cartellino di "visitatore". Saranno subito segnalate presenze di estranei non giustificate. Ogni rischio che può essere identificato o nei comportamenti o nelle strutture andrà immediatamente indicato da parte di tutti gli operatori.

ART. 32 - I docenti che utilizzano i laboratori, oltre all'azione di informazione sulle norme di sicurezza e alla predisposizione di tutte le precauzioni per evitare che nell'uso delle macchine si verifichino accadimenti dannosi, vigileranno affinché i comportamenti degli studenti siano privi di rischi ed eviteranno dimostrazioni didattiche che dovessero comportare qualche elemento di pericolosità. Nei laboratori gli studenti non dovranno mai essere lasciati da soli e si dovrà sempre prevedere la presenza del personale così come disposto dalla normativa vigente. I docenti dei laboratori cureranno che per l'uso delle macchine sia predisposta tutta la documentazione visiva e siano utilizzate le strumentazioni protettive. I docenti e i tecnici di laboratorio comunicheranno immediatamente eventuali disfunzioni o pericoli incombenti.

ART. 33 - Il personale scolastico rispetterà in maniera rigorosa il divieto di fumo e si preoccuperà che suddetto divieto sia altrettanto rigorosamente rispettato dagli studenti. Il divieto di fumo riguarda tutti gli ambienti scolastici comprese le pertinenze esterne, in applicazione del D.L. 104 del 12.09.2013 come modificato dalla L. 128 del 12.11.2013. In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del DPCM 14/12/1995 e dell'Accordo Stato- Regioni del 16/12/04, si è provveduto ad individuare formalmente i funzionari incaricati di

- ▣ *vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare nelle persone addette alla squadra antincendio;*
- ▣ *vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;*
- ▣ *vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;*
- ▣ *comunicare la violazione al Dirigente Scolastico per la notifica, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.*

Il responsabile dell'osservanza di questa disposizione provvederà ad applicare la normativa vigente.

ART. 34 - L'accesso nel cortile della scuola con i motorini deve avvenire solo da via Levadello. Superato il cancello, la moto va condotta a mano e parcheggiata sotto le apposite tettoie. Non è ammesso attraversare con le moto il cortile della scuola da sud a nord, né è consentito lasciare il mezzo altrove, sui prati o sul lato sud del cortile stesso.

Eventuali ciclomotori in sosta in zone diverse da quelle sopra indicate, potranno essere

immobilizzati mediante lucchetti. In tal caso, il ritiro del mezzo avverrà previa richiesta al D.S. L'uscita dal cortile della scuola dovrà avvenire con estrema cautela, creandosi dei rischi per il contemporaneo movimento pedonale di un numero altissimo di studenti.

ART. 35 - Nell' intervallo è assolutamente vietato allontanarsi dalla scuola. Così non è consentito lo spostamento in luoghi del cortile lontani e appartati. Quindi deve essere rispettato il perimetro del cortile della scuola.

ART. 36 - Sia operatori che studenti devono assumere comportamenti di precauzione, tutelando i propri oggetti di valore ed evitando di portarli a scuola. Se invece dovesse capitare di avere con sé dei valori, questi vanno protetti con diretta e personale attenzione. La scuola non risponde di eventuali furti di oggetti di valore.

ART. 37 - Di fronte al malessere denunciato da un allievo si procederà sempre ad avvertire la famiglia tramite contatto telefonico. In presenza di infortunio di una certa gravità si procederà ad avvertire immediatamente sia il pronto intervento sanitario che la famiglia. Non si darà mai luogo ad accompagnamento dell'infortunato al pronto soccorso con auto privata da parte del personale scolastico. Il docente titolare redigerà una relazione scritta sull'accaduto.

ART. 38 - La stessa procedura sarà applicata dal docente di Educazione Fisica per incidenti occorsi in palestra o all'aperto. Non sarà mai sottovalutato l'accaduto e la famiglia sarà sempre avvertita. I familiari dell'infortunato faranno pervenire alla scuola in tempi brevi il certificato medico di pronto soccorso, perché si attivi sulla base della relazione del docente la denuncia assicurativa nei tempi di legge.

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

Nell'edificio scolastico è esposta, e deve essere mantenuta controllata, la segnaletica destinata a trasmettere i messaggi di sicurezza. Le figure seguenti riportano una casistica della segnaletica d'uso comune anche nella nostra scuola.

Segnali di divieto (fondo bianco, pittogramma nero, bordo rosso)



VIETATO FUMARE



VIETATO USARE FIAMME LIBERE



ACCESSO VIETATO



VIETATO SPEGNERE CON ACQUA

Segnali di avvertimento (fondo giallo, pittogramma nero, bordo nero)



CORRENTE ELETTRICA



MATERIALE INFIAMMABILE



SOSTANZE NOCIVE



SOSTANZE CORROSIVO

Segnali di prescrizioni (fondo blu, pittogramma bianco)



PROTEGGERE GLI OCCHI



GUANTI DI PROTEZIONE



LAVARSI LE MANI



VERSARE I RIFIUTI NEI CONTENITORI APPOSITI

Segnali di salvataggio (fondo verde, pittogramma bianco)



DIREZIONE USCITA DI EMERGENZA



USCITA DI EMERGENZA



IN DISCESA SU SCALA VERSO L'USCITA D'EMERGENZA.



FRECCIA DI DIREZIONE

Segnali antincendio (fondo rosso, pittogramma bianco)



ESTINTORE



LANCIA ANTINCENDIO



INTERRUTTORE GENERALE DELL'IMPIANTO



VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILI

Rischio Sismico

Analogamente al rischio incendio è uno dei fattori più importanti perché presente in qualsiasi attività lavorativa (e non solo).

Il rischio sismico, determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell'esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti).

Coinvolge ovviamente tutti e l'intero edificio scolastico, anche se con gradi di vulnerabilità diversi; l'edificio principale, edificato alla fine degli anni '70, non è ovviamente corrispondente alle nuove normative antisismiche; le sue caratteristiche costruttive (strutture prefabbricate travi/pilastri/pannelli), la ridotta altezza e l'assenza di solai in latero-cemento in opera fan sì che nel complesso la struttura possa definirsi tutto sommato dotata di un accettabile grado di sicurezza. La zona dei laboratori di elettrotecnica, con aule al primo piano, è di più recente fattura (metà anni '90) realizzata con struttura metallica; per questa zona, se il rischio sismico derivante dalle strutture può ritenersi inferiore, una certa attenzione dovrà essere posta alla presenza di controsoffittature sospese ("elementi non strutturali", vedi il significato più avanti) nelle quali sono inseriti anche i corpi illuminanti. L'ala "nuova" presso la zona mensa costituisce di fatto la zona più sicura (da un punto di vista strutturale) rispetto al rischio sismico.

L'attenzione dovrà invece essere posta nei confronti dei cosiddetti elementi "non strutturali" (elementi sospesi quali lampade, controsoffittature sospese, canalizzazioni di impianti elettrici, proiettori, tramezze in Laterizio, vetrate, scaffalature e arredi in genere, ecc.) che a seguito di scossa sismica potrebbero staccarsi e causare danni alle eventuali persone presenti.

Il controllo periodico delle strutture (e relativa valutazione del rischio sismico connesso) compete all' Ente Proprietario, mentre quello per gli elementi non strutturali è previsto in primo luogo in capo alle squadre di emergenza antincendio in particolare ma in generale è dovere di tutti segnalare tempestivamente condizioni ritenute critiche (evidenti cedimenti degli elementi sospesi, serramenti malsicuri, vetrate incrinata ecc.).

Le indicazioni circa i comportamenti da tenere in caso di evento sismico e le relative modalità di allarme ed evacuazione sono contenuti nel Piano di Evacuazione adottato dall' Istituto, del quale è necessario che ognuno ne conosca i contenuti.

Rischi specifici per il personale non docente (ATA, amministrativi, tecnici, ausiliari, etc.)

Le attività che rientrano nelle mansioni del personale non docente e che necessitano anche di apparecchiature elettriche come videoterminali, fotocopiatrici, calcolatrici, oppure taglierine, attrezzature da laboratorio, sostanze pericolose, prodotti di pulizia, scale, carrelli, etc. devono essere svolte seguendo quanto indicato dall'art. 20 del D. Lgs.81/2008 "Obblighi dei lavoratori" e dalle indicazioni sulla sicurezza specifiche presenti nei vari ambienti lavorativi.

Palazzolo s/O, 08 settembre 2017

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Oliva Marella

Il Responsabile Sicurezza Protezione e Prevenzione
Prof. Norberto Morgano

Il Rappresentante dei Lavoratori